

Taratura

Cass. 25.6.08 n. 17361

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 cod. strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. «autovelox») in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità (controllo taratura) delle predette apparecchiature. Cassazione civile, sez. II, 25/06/2008, n. 17361

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità, previsti dall'art. 142 c. strad., il legislatore non ha adottato - in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (autovelox) in dotazione delle forze di polizia - nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. Nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, pertanto, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico della Amministrazione, relativo alla dimostrazione della perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità - inoltre - non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla l. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie.

Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2012, n. 8485

Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 c. strad. delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del g.d.p. che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione).

Cassazione civile, sez. II, 21/08/2007, n. 17754

Com. Venezia c. Feltrin

Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 5, 434

- Conforme -

Cassazione civile, sez. II, 09/02/2009, n. 3240

Min. Int. c. I.V.

Diritto & Giustizia 2009

Vedi anche. Cassazione civile 28 gennaio 2008 n. 1889 sez. II

In senso conforme cfr. Cass. 24 aprile 2006 n. 9532.

In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 c. strad. e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella l. n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video.

Cassazione civile, sez. II, 28/01/2008, n. 1889 Silvestri c. Pref. Verona

Giust. civ. Mass. 2008, 3, 346 Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 11, 954

- Conforme - Cassazione civile, sez. II, 28/09/2010, n. 20416

Com. Stignano c. A.T. Diritto & Giustizia 2010

- Conforme - Cassazione civile, sez. II, 07/07/2011, n. 15042

Com. Stignano c. C.V.

Diritto & Giustizia 2011

(1) In senso conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 21 agosto 2007 n. 17754.